

## Autofatture (ex art. 6 c.8 D.Lgs 471/97)

- ▶ «Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita' del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreche' non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita':
  - ▶ a) se non ha ricevuto la fattura, entro **quattro mesi** dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il **trentesimo giorno successivo**, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'[articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), relativo alla fatturazione delle operazioni;
  - ▶ b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.»

# REGOLARIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

Art. 6 c.8 lett. a) e b)  
D.Lgs 471/97

## PRIMA

Se il soggetto passivo non riceveva la fattura **entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione**, doveva, **entro il trentesimo giorno successivo**:

- ▶ **Emettere autofattura in duplice copia** contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 21 DPR 633/1972
- ▶ Procedere al **versamento dell'imposta** (qualora si trattasse di operazione imponibile) mediante F24 (codice tributo "9399 - regolarizzazione di operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione");
- ▶ **presentare all'ufficio competente l'autofattura**, allegando copia del versamento.

Avvenuta la regolarizzazione l'Ufficio restituiva al contribuente un esemplare dell'autofattura con l'**attestazione** della regolarizzazione e del pagamento; questo documento andava registrato nel registro acquisti, al fine di poter portare in **detrazione** l'imposta secondo le regole ordinarie.

# REGOLARIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

Art. 6 c.8 lett. a) e b)  
D.Lgs 471/97

## ADESSO

Se il soggetto passivo non riceve la fattura **entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione**, deve, **entro il trentesimo giorno successivo**:

▶ **Emettere autofattura con tipo documento TD20:**

Come precisato dalla circolare n. 14/E del 2019, in ipotesi di «autofattura denuncia» (“TipoDocumento” “TD20”), la compilazione dovrà avvenire come di seguito:

- ▶ **sezione “Dati del cedente/prestatore”**: vanno inseriti i dati del fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura;
  - ▶ **sezione “Dati del cessionario/committente”**: vanno inseriti i dati relativi al soggetto che emette e trasmette via Sdl il documento;
  - ▶ **sezione “Soggetto Emittente”**: va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).
- ▶ Procedere al **versamento dell'imposta** (se si tratta di operazione imponibile) mediante F24 (codice tributo “9399 - regolarizzazione di operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione”);

Esempio: merce pervenuta il 28 ottobre 2019. Se entro il 28 febbraio 2020 non è pervenuta la relativa fattura d'acquisto, entro il 29 marzo 2020 occorre:

- ▶ versare l'IVA con modello F24,
- ▶ emettere autofattura
- ▶ Registrare il documento solo nel registro IVA acquisti

È chiaro che, qualora la fattura fosse stata già interamente pagata, l'IVA risulterebbe pagata 2 volte. In tal caso l'unica soluzione per recuperare l'Iva versata in misura doppia è quella di instaurare una **causa** nei confronti del fornitore.